

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE 16.2.1 "ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA".

In applicazione dell'articolo 24 (*Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale*) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" vengono definiti di seguito i criteri per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti relativamente all'operazione 16.2.1 "attuazione di progetti pilota".

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIDUZIONI DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

SANZIONE PREVISTA

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi più del 10 % quello erogabile, a quest'ultimo si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori e comunque non oltre la revoca totale del sostegno.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Come riportato al "paragrafo 6.11 Impegni" del bando approvato con D.D. n. 3966 del 29.12.2016 gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione.

Gli impegni sono stati distinti quindi in essenziali e accessori.



INADEMPIENZE / VIOLAZIONI / INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Impegni essenziali

Sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare e che se non osservati, provocano la decadenza totale della domanda di sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

In base al paragrafo 6.11 del bando relativo all'operazione 16.2.1 approvato con D.D. n. 3966 del 29.12.2016 ciascun partecipante si impegna a:

- ✓ fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta **necessaria** dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;
- ✓ consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la **documentazione** che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- ✓ mantenere la destinazione d'uso per un periodo minimo di 5 anni, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati;
- ✓ realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nel progetto selezionato e fatte salve le varianti autorizzate;
- ✓ solo per i soggetti che dichiarano di gestire direttamente superfici forestali (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009) - ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale.

- ✓ solo per i soggetti che dichiarano di essere certificati per la gestione forestale sostenibile (esclusivamente PEFC o FSC) - ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale.
- ✓ solo per le imprese che dichiarano essere iscritte all'albo regionale delle imprese forestali, di cui all'art 31 della L.r. 4/2009- ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale.

INADEMPIENZE / VIOLAZIONI / INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

L'articolo 20 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi) del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - che "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Impegni accessori

Sono accessori gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale e provocano una riduzione dell'importo del contributo e la decadenza parziale della domanda di sostegno con la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

In base al paragrafo 6.11 del bando relativo all'operazione 16.2.1 approvato con D.D. n. 3966 del 29.12.2016 ciascun partecipante si impegna a:

- ✓ comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- ✓ aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte e in particolare l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;



- ✓ rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, **poster**, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria¹;
- ✓ realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- ✓ (unicamente per il Capofila) presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni **accessori** occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 stabilisce che “la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6” allo stesso DM.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

¹ Secondo le specifiche riportate al sito:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($> 0,05$).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella tipo:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni o gruppi di impegni, i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato.



INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017).

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 – 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudichi il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, il sostegno può essere sospeso.

L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver

sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In base al paragrafo 8.4 del bando relativo all'operazione 16.2.1 approvato con D.D. n. 3966 del 29.12.2016 ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda o il luogo di esecuzione delle attività;
- d. una fitopatia che colpisce la totalità o una parte prevalente del patrimonio forestale del beneficiario;
- e. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda o delle foreste se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

- se l'inadempienza è dovuta a errori palesi la correzione deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014: "Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma".

E' necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.



Sulla base dei documenti di lavoro della Commissione n. 49533/2002 e n. 2011-09 si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base:

- può essere segnalato per iscritto da parte del beneficiario;
- l'autorità competente nel riconoscimento dell'errore palese è ARPEA o suo delegato;
 - spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione;
- l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente/beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà;
- l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);
- l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente);
 - il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni e delle riduzioni.
- se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa;
- se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate nel presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

ALLEGATO B – MODALITA' DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 16.2.1 "ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA".

Gruppo di impegni 1: "comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti" - "aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte e in particolare l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte"

Tipo di controllo: documentale

Nota: data la natura dell' impegno, l'unico parametro pertinente è l'entità, misurata in relazione alla percentuale di partner (incluso il Capofila) che, al momento del controllo, risultano non essere in regola con l'uno o l'altro dei due impegni, secondo la legenda riportata sotto.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	Entità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

Entità:

- Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del GO
- Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo a due terzi dei partner del GO
- Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del GO

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì, da effettuarsi entro 20 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.



Gruppo di impegni 2 “rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria¹”

Tipo di controllo :

visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, il parametro “durata” non è pertinente.

L'infrazione di questo impegno viene valutata sulla base dei seguenti elementi:

- l'ammontare del contributo pubblico concesso necessario per determinare le soglie (€ 50.000, € 500.000) e i relativi obblighi in tema di comunicazione è quello del contributo concesso all'INTERO progetto. Gli obblighi conseguenti si estendono, nel modo indicato qui sotto, a tutti i partner che fanno parte del Gruppo Operativo, INDIPENDENTEMENTE dalla ripartizione finanziaria di tale contributo a livello dei singoli partner;
- gli obblighi sono i seguenti:
 1. contributo pubblico uguale o inferiore a € 50.000:
 - 1.1. sito web:
 - 1.1.1. nella homepage del sito web professionale di ciascun partner, ove questo esista, va applicato un banner grafico da costruire sulla base del fac simile “banner web”, e che dovrà rimandare ad una pagina dedicata nella quale sono inserite le informazioni contenute nel fac simile “poster/targa/cartello informativo”;
 - 1.1.2. nella homepage di un sito web dedicato al progetto, qualora la realizzazione di tale sito sia stata appositamente prevista nel progetto, va applicato un banner grafico da costruire sulla base del fac simile “banner web”, e che dovrà rimandare ad una pagina/sezione dedicata nella quale sono inserite le informazioni contenute nel fac simile “poster/targa/cartello informativo”. Qualora il banner web sia riportato nella homepage del sito web dedicato al progetto, viene meno l'obbligo di cui al punto 1.1.1, purché nel sito web professionale del singolo partner sia presente un link che rimandi alla homepage del sito web del progetto
 2. contributo pubblico superiore a € 50.000 e uguale o inferiore a € 500.000:
 - 2.1. sito web: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.1
 - 2.2. poster formato A3 targa informativa 25 cm x40 cm: in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio presso la sede di CIASCUN partner

¹ Secondo le specifiche riportate al sito:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)

e, nel caso di attività realizzate in campo, in luoghi distinti dalla sede del partner (ad es.: campi sperimentali, prove dimostrative, ecc.) in un luogo facilmente visibile in CIASCUNO di questi luoghi distinti in cui si realizzano tali attività

3. contributo pubblico superiore a € 500.000:

3.1. sito web: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.1

3.2. cartellone pubblicitario o targa in formato 60 cm x100 cm: in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio presso la sede di CIASCUN partner e, nel caso di attività realizzate in campo, in luoghi distinti dalla sede del partner (ad es.: campi sperimentali, prove dimostrative, ecc.) in un luogo facilmente visibile in CIASCUNO di questi luoghi distinti in cui si realizzano tali attività

3.3. nel caso in cui nel progetto siano previsti investimenti materiali, valgono inoltre, a carico di CIASCUN partner che beneficia del contributo per l'investimento materiale, gli obblighi riportate all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm;

Tutte le indicazioni relative alla realizzazione dei banner, poster, targhe informative, cartelli, ecc. sono riportate all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell'impegno "rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria"	Gravità	Entità
Basso (1)		
Medio (3)		
Alto (5)		

Legenda

- Gravità:

- Basso: vi sono tutti gli elementi informativi (su sito web; poster, cartelloni, targhe, ecc.) ma non tutti sono realizzati secondo le specifiche riportate all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm
- Medio: è presente solo una tipologia di elementi informativi, web o cartellonistica:
 - l'informazione tramite web è presente secondo le specifiche riportate al punto 1.1 ma non sono presenti tutti i poster/cartelloni/targhe ecc. necessari; oppure



- sono presenti tutti i poster/cartelloni/targhe ecc. necessari ma non è presente l'informazione tramite web secondo le specifiche riportate al punto 1.1
- Alto: non è presente nessun elemento informativo (poster, cartelloni, targhe, ecc.)

- Entità:

- Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del GO
- Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo e due terzi dei partner del GO
- Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del GO

(N. B.: nel determinare la presenza di un'infrazione o meno a carico di un partner relativa al web, bisogna tenere conto del fatto che se tale partner non ha un sito web professionale esso non ha l'obbligo di pubblicizzare via web il contributo FEASR)

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5 %
$x \geq 4,00$	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No. Il pagamento è comunque sospeso sino a che non si ottempera all'impegno.

Gruppo di impegni 3 realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate.

Tipo di controllo : visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la gravità, secondo la legenda riportata sotto.

L'infrazione non è tale se la difformità rispetto al progetto vigente in termini temporali, era già stata evidenziata all'interno del GO e oggetto di una successiva richiesta di variante ancora in fase di istruttoria o già approvata.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 3	Gravità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

- Gravità:
 - o Basso: con riferimento al progetto vigente, vi sono attività non conformi in termini di prodotti ottenuti e/o in ritardo rispetto ai tempi previsti, comunque in misura inferiore al 50% del numero di attività previste;
 - o Medio: con riferimento al progetto vigente, $\geq 50\%$ e $< 100\%$ del numero di attività previste presenta delle non conformità in termini di prodotti ottenuti e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti;
 - o Alto: tutte le attività non sono conformi in termini di prodotti ottenuti e/o sono in ritardo rispetto ai tempi previsti nel progetto vigente

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No



Gruppo di impegni 4 “(unicamente per il Capofila) presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate”

Tipo di controllo:

documentale

Determinazione della percentuale di riduzione:

La richiesta di saldo presentata oltre i termini di cui sopra, comporta una riduzione dell'1% del contributo concesso per ogni 10 giorni di ritardo (di calendario).

Nota: riduzione così prevista nella § 6.15.3 del Bando

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No